

LA FORMAZIONE DELLA « RESPUBLICA » ROMANA

1. — Non ho intenzione di richiamare e discutere tutta la immensa letteratura formatasi sul problema della genesi degli ordinamenti repubblicani in Roma¹. Mi limiterò, pertanto, ad una succinta disamina di alcune teorie più recenti e ad una rapida illustrazione del mio punto di vista².

Il racconto tradizionale circa il passaggio dal *regnum* alla *respublica* è troppo noto per dover essere riferito. Sebbene non manchino coloro che ancor oggi lo accettano³, io penso che torni addirittura inutile ribadire le molte e gravi ed ovvie critiche che ad esso sono state mosse da numerosi ed illustri storiografi moderni⁴. Non che la leggenda deb-

* In *RIDA*. 1 (1948) 95 ss.

¹ A chiarimento del presente saggio, e di quello che segue, sia detto che qui non si discute il carattere rivoluzionario o meno del processo formativo della *respublica* (sul punto v. invece *La « rivoluzione » della plebe*, in *Le origini quiritarie* [1973] 107 ss.): il tema è se la *respublica* sia uscita da un processo formativo concentrato in un anno (la cd. rivoluzione, o più esattamente « insurrezione », del 509 a.C.), oppure sia derivata da un processo formativo diluito in oltre un secolo. In questo senso si contrappone « rivoluzione » ad « evoluzione ». Un limpido panorama della questione nella storiografia moderna è tracciato dal MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano, Ricerche di storia arcaica* (1946) 86 ss. [Nota aggiunta al testo nell'edizione dello stesso in *Le origini quiritarie* (1973) 48 ss.].

² Le idee qui esposte sono inquadrate in un tentativo di ricostruzione di tutta la storia dello stato quiritario in GUARINO, *Storia del diritto romano* (1948) 47 ss. 65 ss.: opera cui rimando una volta per tutte.

³ V. da ultimo, tra gli altri, GIANNELLI, *La repubblica romana* (1937) 107 ss.; VOGT, *La repubblica romana* (tr. it., 1939) 34 s.; ALTHEIM, *Italien und Rom* 2 (1942) 145 s.; CORNELIUS, *Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte* (1940) *passim*.

⁴ V. per tutti, da ultimo, ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁵ (1947) 25 ss. Una lancia in difesa della bistrattata tradizione romana ha spezzato di recente, animosamente, il NOCERA, *Il fondamento del potere dei magistrati nel diritto pubblico romano*, in *AUPE*. 57 (1946) estr., *passim* e, specificamente, 46 nt. 84. Nell'articolo citato, che è relativo soltanto al fondamento della potestà dei *reges*, egli non si occupa *ex professo* dell'argomento che forma oggetto di queste note, ma

ba essere posta completamente da parte, ma è pur necessario ripudiarla o correggerla in quei molteplici punti, nei quali essa si rivela inverosimile, incongruente, oppure in contrasto con altri e più sicuri elementi di conoscenza, anche se induttiva, della storia romana arcaica. Tutto sta, insomma, nello stabilire entro quali limiti e a patto di quali modifiche il racconto tradizionale possa essere accolto. Fu veramente la *respublica* il frutto di un radicale e immediato mutamento costituzionale, avvenuto nel 510 (509) a. C., o fu essa, invece, essenzialmente il portato di una più o meno lunga e complessa evoluzione storica? E, in questo secondo caso, quali furono, approssimativamente, i gradi e i tempi del supposto processo evolutivo?

Alla rivoluzione del 510 a. C. crede tuttora il Bernardi⁵, che limita la sua critica ad una correzione della leggenda sul consolato. Nega l'alternativa « rivoluzione-evoluzione » il Mazzarino⁶, che, peraltro, in sostanza, aderisce all'orientamento evoluzionistico e ripresenta e ribadisce la tesi, oggi notevolmente diffusa, della derivazione del consolato dalla magistratura collegiale imperfetta del *dictator* e del suo *magister equitum*⁷. Chiaramente evoluzionista, ma contrario alla teoria della collegialità imperfetta, si conferma, infine, il De Francisci⁸, secondo cui il consolato si sarebbe formato nei primi decenni del secolo V a. C. attraverso l'affermarsi ed il prevalere su ogni altra della magistratura, originariamente monocratica e militare, dei *praetores*^{9 10}.

non è difficile desumere, da tutto l'andamento della indagine, che per il Nocera anche la leggenda sul trapasso dal *regnum* alla *respublica* non presenta note sufficienti « di stravagante e di sospetto », per dover essere ripudiata. In verità sono di parere, come si vedrà, sensibilmente diverso, perché non posso fare a meno di pensare quali e quanti travisamenti, sovrapposizioni, alterazioni di fatti siano potuti accadere attraverso la lunga teoria delle tradizioni orali, prima, e delle abborraciate ricostruzioni scritte, poi. Una riprova della poca attendibilità della storiografia romana è, del resto, ampiamente fornita dalle numerose discordanze che i diversi storiografi della romanità mostrano sinanche nel racconto degli avvenimenti di poco anteriori, o addirittura ad essi contemporanei: v. per tutti, a questo proposito, ROSENBERG, *Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte* (1921) 106 ss.

⁵ *Patrizi e plebei nella costituzione della primitiva repubblica romana*, in *RIL*. 78 (1945-46) estr.

⁶ MAZZARINO, *cit.* (nt. 1) *passim*.

⁷ V. da ultimo, tra gli altri, KORNEMANN, in *Klio* (1914) 190 ss. e altrove; BELOCH, *Römische Geschichte* (1926) 77 s., 231 ss.; ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 27 ss.

⁸ Dal « *regnum* » alla « *res publica* », in *SDHI*. 10 (1944) 150 ss.

⁹ V. già in questo senso, sebbene con minori precisazioni, DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano* 1 (rist. 1939) 199 ss.

Malgrado tutto, io rimango, come si vedrà, dell'opinione, già accennata altra volta¹¹, che la formazione della *respublica* romana sia da ricollegarsi ad una evoluzione assai piú lenta e faticosa di quanto non si pensi di solito: una evoluzione che, iniziata sul finire del secolo VI a. C. con la cacciata degli Etruschi da Roma, si conclude con il riconoscimento della cittadinanza romana ai *plebei*, avvenuto intorno alla metà del sec. IV a. C.

2. — Piú vicino di tutti al racconto tradizionale è il Bernardi¹², secondo cui basterebbe a rendere pienamente attendibile la leggenda questa sola, seppure importante, correzione¹³: i *plebei* furono ammessi sin dall'inizio al consolato, ma ne furono poi ben presto esclusi dai prepotenti *patricii*, sin che, a seguito delle loro incessanti agitazioni, le *leges Liciniae-Sextiae* del 367 (366) a. C. non intervennero a riservare ad essi uno dei due seggi consolari.

A prescindere da un assai vago ed incerto argomento testuale¹⁴, due ordini di considerazioni adduce il Bernardi a sostegno dell'ipotesi sopra riferita: a) la *par potestas* ed il reciproco *ius intercessionis* dei *consules* non possono spiegarsi se non in funzione di un vicendevole controllo, che avrebbero dovuto esercitare, ciascuno per tramite del proprio console, i due ceti rivali dei *patricii* e dei *plebei*; b) risulta dai *Fasti consulares* che nei 24 anni tra il 509 e il 486 vi furono ben dodici consolati plebei, che tra il 485 ed il 452 i consolati plebei si ridussero a sei (di cui 5 nel periodo 461-452), che un altro solo se ne ebbe nel 445 e che, insomma, i *plebei* discesero assai presto da una originaria

¹⁰ Il GIOFFREDI, « Rex », « praetores » e « pontifices » nell'evoluzione dal regno al regime consolare, in *Bull. Comm. arch. Roma* 1945 (1947), estr., ha avanzato anch'egli, recentissimamente, una sua ipotesi, di cui mi occuperò succintamente *infra* nt. 44 (n. 5).

¹¹ GUARINO, *Storia del diritto romano. Lezioni universitarie* (1946) 36 s.

¹² *Retro* nt. 5.

¹³ V. già SCHAEFER, in *Neue Jahrb. für Philologie* 113 (1976) 574 ss.

¹⁴ Il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 5 s., fa molto conto delle affermazioni di Liv. 6.37.4, ove è detto che tra le rivendicazioni formulate dai *tribuni plebis* anteriormente al 367 (366) a. C. vi fu quella che fosse riservato un posto di console ai *plebei*, poiché « nisi alterum consulem utique ex plebe fieri necesse sit, neminem fore ». Ma il Bernardi non sembra rilevare abbastanza che qui Livio parla soltanto di una rivendicazione della plebe e che dallo stesso Liv. 6.35.5 e 6.37-42 risulta che, viceversa, le *leges Liciniae-Sextiae* si limitarono ad ammettere che *consules* potessero essere anche i *plebei*. Cfr. anche Gell. n. A. 17.21.27 e Flor. 1.26.4.

situazione di parità con i *patricii* ad una situazione di pratica esclusione dal consolato.

Il primo argomento, di carattere logico, cui si richiama il Bernardi, potrebbe assai utilmente sorreggere, se fosse fondato, non la sua, ma la nostra tesi. Se fosse esatto che il reciproco *ius intercessionis* dei *consules* non possa trovare altra spiegazione che la necessità di un vicendevole controllo dei *patricii* e dei *plebeii*, avremmo, infatti, un elemento di più per ritenere che il consolato sorse soltanto a seguito del compromesso tra patrizi e plebei, cioè soltanto nel sec. IV a.C., sempre che si potesse dimostrare che, per effetto di quel compromesso, un posto di console fu riservato (e non soltanto reso accessibile) ai plebei¹⁵.

Ma, in realtà, quell'argomento è inesatto, perché il *ius intercessionis* reciproco dei *consules*, così come di ogni altra magistratura collegiale romana, è conseguenza della *par potestas* e la *par potestas* è espressione naturale ed ovvia della collegialità: la quale ultima, essendo caratteristica tanto del consolato quanto del tribunato della plebe (nel quale, certo, non si dirà che confluissero contrapposti interessi di classe), trova la sua spiegazione solo in una necessità di cooperazione di più persone in una funzione unitaria ed indivisibile¹⁶.

Vedremo appunto, più in là¹⁷, che la parificazione degli ordini patrizio e plebeo fu fortemente agevolata dalla già esistente collegialità della magistratura dei *praetores-consules*. Per ora occorre valutare più da vicino l'altro argomento che il Bernardi adduce a prova della sua ipotesi.

3. — L'argomento tratto dall'analisi dei *Fasti consulares* è quello che, almeno a prima vista, dà maggiormente a pensare, potendo indurre anche a dubitare della tesi critica, tuttora assai diffusa, secondo cui i

¹⁵ Per il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 21, pare non sia eccessivamente importante il presupposto della riserva di uno dei due posti di *consules* ai *plebeii* per poter giustificare il, secondo lui, non altrimenti giustificabile *ius intercessionis* reciproco. Evidentemente, è un errore che mina dall'interno il suo ragionamento logico.

¹⁶ La spiegazione corrente della *par potestas* consolare, da parte di chi non pensa che il collegio supremo sia derivato da un'evoluzione della *dictatura* (v. *retro* n. 1), è che essa sia stata concepita come reazione al *regnum*, per evitare l'*adfectatio regni* da parte del console unico: v. in proposito MOMMSEN, *Römische Geschichte*⁷ 1. 246 s. Giustamente oppone il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 2, che a questo fine l'annualità della carica sarebbe stata sufficiente.

¹⁷ *Infra* n. 6.

